
NOVITA'

Da lunedì 27 novembre 2023, l'invio telematico potrà farsi attraverso apposita applicazione accessibile al link <https://fi.servizionline.camcom.it/fi>

Occorre essere dotati di un sistema valido di riconoscimento dell'identità digitale (SPID o CIE o CNS). La compilazione è guidata ed è presente una messaggistica integrata.

Le guide all'utilizzo del nuovo sistema sono allegate in fondo a questa pagina.

Il servizio è stato realizzato con fondi PNRR.

[Clic per informazioni sulla cancellazione di un protesto](#)

Il protesto è un atto pubblico con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione di una tratta o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. Questa operazione viene chiamata "**levata**" del protesto. Il pubblico ufficiale assegna un numero al protesto chiamato "**numero di repertorio**" con il quale viene identificato l'effetto protestato.

I **titoli di credito** sono documenti che attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una somma di denaro ad una determinata data scritta sugli stessi o la possibilità di trasferire tale diritto ad altre persone.

Sono titoli di credito:

1. La **cambiale** dalla quale risulta l'obbligazione assunta da una persona di pagare o di far

pagare una determinata somma di denaro nel luogo e alla scadenza indicati sul titolo a favore del legittimo possessore.

La legge prevede due tipi di cambiale:

- il **vaglia cambiario** (detto anche **pagherò**) con il quale una persona promette di pagare una determinata somma a un'altra persona. Il pagherò, cioè, è una **promessa di pagamento**;
- la **cambiale tratta** con la quale una persona ordina a una seconda persona di pagare una certa somma ad una terza oppure a se stesso. La tratta è un **ordine di pagamento**.

2. L'**assegno Bancario o Postale** con cui un soggetto, detto traente o emittente, ordina alla propria banca, il soggetto trattario, di pagare a vista al beneficiario indicato sul documento con nome e cognome e che si presenta al suo sportello per la riscossione. L'assegno è un **ordine di pagamento**.

Caso particolare: gli assegni postali

Un caso particolare sono gli **assegni postali** il cui mancato pagamento, e di conseguenza il protesto, viene accertato dalle **Stanze di compensazione della Banca d'Italia, che si trovano a Roma e a Milano ed iscritti nel Registro Informatico dei Protesti della Camera di Commercio di Roma e/o Milano**: il Capo della Stanza di Compensazione, equiparato al pubblico ufficiale, rilascia una **contestazione equivalente (c.d. sostitutiva) al protesto**, la quale, pur non avendo le caratteristiche di un atto pubblico, ha effetti identici al protesto.

Il Registro informatico dei protesti: la Camera di Commercio è l'ente preposto ufficialmente a curare la tenuta del Registro informatico dei protesti (legge 18 agosto 2000, n. 235).

Il Registro informatico dei protesti, istituito con il D.M. 316/2000, è una banca dati informatica su scala nazionale che contiene le informazioni relative ai **protesti** per mancato pagamento di vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari e alle **dichiarazioni emesse dalle Stanze di compensazione** per il mancato pagamento degli assegni postali.

Tale Registro contiene i protesti per 5 anni dalla data della loro pubblicazione (art. 11, Decreto M.A.P. 09/08/2000, n. 316), ed è **accessibile al pubblico per la consultazione**.

Tale consultazione avviene mediante **"visura"** riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato, o mediante **"certificato" che**, a differenza della visura, contiene solo l'indicazione di "esistenza/non esistenza" protesti nel Registro in questione.

Visure e Certificati **possono essere richiesti presso tutte le Camere di Commercio d'Italia** e, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Firenze, presso gli Sportelli Multifunzionali nella sede di Piazza dei Giudici 3, solo su appuntamento scrivendo alla mail sportello.firenze@fi.camcom.it, o presso gli sportelli decentrati di Empoli e Borgo San Lorenzo, oppure on-line, con la convenzione [Telemaco](#).

Dalla **visura** è possibile verificare se a carico di un nominativo esistono protesti levati su tutto il territorio nazionale e il dettaglio di ogni protesto (natura del titolo protestato, importo, data e luogo di levata, numero di repertorio, data e Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto ed il motivo del mancato pagamento).

Il costo del servizio è € 2,00 a nominativo.

Dal **certificato**, invece, è possibile verificare solo l'esistenza o meno di protesti su un nominativo, ma non il dettaglio dei singoli protesti.

Il costo del servizio è € 5,00 a nominativo (oltre un bollo da € 16,00 per l'istanza).

Ai fini della richiesta della Riabilitazione, le visure utili sono unicamente quelle rilasciate dalle Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio mensilmente pubblicano nel Registro Informatico dei Protesti, **gli elenchi dei protesti**, levati dai Pubblici Ufficiali abilitati.

L'elenco dei protesti e delle dichiarazioni contengono gli effetti levati dal 27 del mese ancora precedente al 26 del mese antecedente.

Le Camere di Commercio, entro 10 giorni dal ricevimento, pubblicano l'elenco nel Registro informatico dei protesti.

In particolare nel Registro informatico dei protesti sono riportati (art. 5, 4° comma del D.M. 9 agosto 2000, n. 316, integrato dalla circolare MICA del 21/12/2000, n. 3504/C):

- relativamente all'**atto di protesto**: il numero di repertorio, la data e il luogo della levata
- relativamente al **debitore**:

-
- se si tratta di persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale o la data di nascita e il domicilio
 - se si tratta di impresa: la denominazione, il codice fiscale o la partita iva e la sede sociale
 - relativamente al **titolo**: la natura del titolo (cambiale o assegno), la data di scadenza, la somma dovuta e il motivo del mancato pagamento
 - relativamente al **creditore**: il legislatore **non** ha previsto l'inserimento di **alcun dato** relativo al creditore, pertanto, dal Registro informatico dei protesti non è possibile estrapolare nessuna informazione per risalire ad esso.

E' importante sapere che:

- il Registro è esclusivamente informatico, cioè le Camere di Commercio **non conservano alcun cartaceo**;
- nel Registro **non sono indicati i dati del creditore**.

Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) attraverso una "richiesta di accesso agli atti" si può accedere alle notizie conservate nel Registro informatico dei protesti non rilevabili in visura, cioè **i dati relativi all'ufficiale levatore e alle aziende di credito che hanno richiesto il protesto**.

Per presentare la domanda è necessario avere "un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (artt. 40 e seguenti del [Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Firenze](#)) e tale interesse deve essere indicato nel modello di richiesta di accesso.

La Camera di Commercio deve concludere il procedimento **entro 30 giorni** dal ricevimento dell'istanza.

Il costo del servizio è:

- esame del documento: gratuito
 - copia autentica: **diritti segreteria € 5,00 più € 0,10 ogni fotocopia**
-

Rettifiche e integrazioni dei dati contenuti nel Registro

Eventuali rettifiche ed integrazioni sui dati contenuti nel Registro informatico dei protesti sono ricevibili esclusivamente su domanda dei soggetti abilitati a levare i protesti (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari), in base a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235, nonché dagli artt. 2 e 5 del D.M. 9 agosto 2000, n. 316.

La cancellazione dal Registro informatico dei protesti

La cancellazione dal Registro informatico dei protesti può avvenire in 4 modi:

1. cancellazione degli effetti protestati:

- a. [cancellazione di protesti di cambiali tratta e di vaglia cambiari pagati entro un anno dalla data di levata del protesto](#)
- b. [cancellazione di protesti di cambiali tratta, vaglia cambiari e di assegni per erroneità o illegittimità della levata del protesto](#)
- c. [cancellazione di protesti di cambiali tratta, di vaglia cambiari e di assegni per il decorso del termine di 5 anni](#)

2. cancellazione del nominativo protestato:

- d. [cancellazione di protesti di cambiali tratta e di vaglia cambiari pagati oltre un anno dalla data di levata del protesto e di assegni](#)
-

Elenco dei Pubblici Ufficiali Levatori operanti nella provincia di Firenze

Le Camere di Commercio pubblicano semestralmente i nominativi dei Pubblici Ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza (comma 4 art. 4 D.M. n. 316 del 09.08.2000).

[Vai all'elenco dei Pubblici Ufficiali Levatori operanti nella provincia di Firenze](#)

Normativa

[Legge 12 febbraio 1955 n.77](#) "Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari"

[Legge 12 giugno 1973 n.349](#) "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"

[D.L. 18 settembre 1995, n.381](#) coordinato con la Legge di conversione 15/11/1995 n.480 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio" (art. 3-bis)

[Legge 7 marzo 1996, n.108](#) "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18)

[Legge 18 agosto 2000, n.235](#) "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"

[D.M. 9 agosto 2000, n.316](#) - "Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti"

[Legge 12 dicembre 2002, n.273](#) "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (art. 45)"

[Legge 24 giugno 1999, n. 205](#) "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario" (art. 8)

[Legge n. 241/1990](#) e successive modificazioni, in merito al procedimento amministrativo e diritto di accesso.

[Legge n. 349/1973](#) ([DPR n. 290/1975](#) Regolamento di attuazione) Modificazione delle norme sui protesti cambiari (cancellazione a mezzo deposito vincolato).

[DLGS n. 196/2003](#) Testo Unico trattamento dei dati personali.

[DLGS n. 150/2011](#) Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n.69

Ultima modifica

Mar, 30/09/2025 - 17:48

